



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, VIESPOLI, PALMIZIO, PONTONE, CARDIELLO, CASTIGLIONE, VILLARI, DE FEO, BEVILACQUA, PISCITELLI e SAIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2011**

Disposizioni per la riqualificazione urbanistica e il rilancio territoriale della città di Napoli attraverso la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali

ONOREVOLI SENATORI. – La città di Napoli, ricca di storia e di tradizione, domina l'omonimo golfo ed è circondata da luoghi meravigliosi quali il Vesuvio, la penisola sorrentina, le isole di Capri, Ischia e Procida, i Campi Flegrei. Posta al centro del Mediterraneo, ha sempre svolto un ruolo fondamentale di collegamento tra culture diverse ed ha visto, nei secoli, il succedersi di fasi storiche diverse, che hanno lasciato il segno sia nella architettura della città che nelle tradizioni e nell'indole del popolo napoletano.

Capoluogo della regione Campania e «capitale» del Mezzogiorno d'Italia, l'area metropolitana di Napoli risulta una delle più popolate dell'Unione europea, con circa tre milioni di abitanti. Il suo vasto patrimonio artistico ed architettonico ha permesso al suo centro storico, di entrare a far parte della lista dei siti che l'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità.

Napoli è una città che ha costruito con l'accoglienza dello straniero e con la coesistenza di diverse culture la sua storia millenaria. Napoli è anche città di mare, di luce e nello stesso tempo di oscure vestigia sotterranee, città con una grande identità culturale e artistica incisa nelle pieghe dei suoi tanti musei, castelli, chiese, piazze, vicoli e resti archeologici.

Eppure la città di Napoli così ricca di arte, di cultura e di folklore non riesce ad offrire ai cittadini quella qualità di vita che dovrebbe. Essa è attanagliata dalla camorra, che tende a deprimere lo sviluppo delle attività commerciali e imprenditoriali cittadine, dal *racket*, dalle estorsioni. Il problema dei rifiuti è presente nella regione Campania (e dunque anche a Napoli) dal 1992. Periodicamente vi sono nella città eccedenze di rifiuti non raccolti imputabili al

fatto che le discariche campane sono state usate fino alla loro saturazione, mentre si attendeva la costruzione di inceneritori. La raccolta differenziata nella città di Napoli si attesta su percentuali basse (19 per cento è l'ultimo dato del 2010), nonostante ci siano cassonetti appositi nella maggior parte dei quartieri.

A ciò si aggiunge il degrado e l'incuria visibile nelle diverse strutture cittadine, oltre alla stasi delle opere pubbliche: molti nuovi progetti, infatti, sono paralizzati da vari impedimenti, tra i quali anche infiltrazioni camorristiche e malavitose.

Insomma, non si può dire che la città di Napoli navighi in buone acque. Da qui nasce l'idea del presente disegno di legge che, in un delicatissimo momento quale quello che l'economia mondiale sta attraversando appare indispensabile, anche ai fini di favorire la ripresa dell'economia stessa, il rilancio non solo delle grandi opere pubbliche, ma anche di quelle che possono interessare le singole città, nel nostro caso la città di Napoli, quindi di valore più modesto, in grado di migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Il presente disegno di legge, in coerenza con la normativa volta all'accelerazione della spesa per investimenti, prevede una priorità nei finanziamenti erogati dal CIPE, individuandola negli interventi di riqualificazione e di dotazione di infrastrutture nell'area urbana di Napoli, in grado di dare il via ad un circolo virtuoso finalizzato all'accrescimento delle potenzialità della città, con conseguente sviluppo della sua economia.

In particolare il disegno di legge è finalizzato ad assicurare la velocità delle trasformazioni, esaltare la competizione nazionale ed internazionale, rinvenire risorse adeguate.

Esso poggia su pochi punti cardine, individuati in funzione della loro efficacia per lo sviluppo del territorio:

concertazione istituzionale preventiva sulla compatibilità territoriale degli interventi;

snellimenti procedurali;

applicazione di nuovi criteri di gestione urbanistica improntati a principi di compensazione e premialità;

sostegno finanziario dello Stato.

Il comune di Napoli, dunque, è chiamato a predisporre il piano degli interventi che viene trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il definitivo invio al CIPE.

Il Governo, previa presentazione del piano di interventi redatto dal comune di Napoli, individua le opere infrastrutturali pubbliche, o cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate allo sviluppo del territorio,

alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria. L'individuazione delle opere viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno con delibera del CIPE.

Le risorse necessarie vengono determinate in sede di legge di stabilità e alle opere individuate dal CIPE si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernenti i lavori relativi alle infrastrutture strategiche, che hanno sostituito il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della cosiddetta «legge-obiettivo». Inoltre, per consentire una rapida realizzazione degli interventi si prevede l'applicazione degli affidamenti a contraente generale, disciplinati dagli articoli 177 e da 186 a 193 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Oggetto, finalità e interventi)*

1. La presente legge prevede un piano di interventi per il rilancio della città di Napoli attraverso l'individuazione e la realizzazione di opere dirette alla riqualificazione urbanistica e alla dotazione di infrastrutture in grado di innestare un circolo virtuoso finalizzato all'accrescimento delle potenzialità della città partenopea.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono interventi di riqualificazione:

a) gli interventi di tipo infrastrutturale per rilanciare lo sviluppo economico e sociale della città di Napoli;

b) la valorizzazione delle strutture esistenti attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture e di servizi;

c) gli interventi volti ad assicurare processi economici di sviluppo sostenibile, di miglioramento della mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;

d) l'insieme di funzioni e attrezzature, quali i servizi direzionali e amministrativi, commerciali, i servizi culturali e per lo sport, le strutture per la mobilità;

e) la gestione e la realizzazione degli interventi diretti alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e archeologico pubblico e privato, effettuati dagli enti locali interessati, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

f) la promozione di eventi culturali di rilievo internazionale;

g) l'incremento e la valorizzazione dell'offerta turistica locale e la tutela delle pro-

duzioni artigianali locali e degli esercizi commerciali di carattere storico;

h) le attività dirette al potenziamento dei livelli di ordine e di decoro degli spazi pubblici, da perseguire anche assicurando una maggiore sicurezza del centro urbano e delle periferie, attraverso un più intenso controllo del territorio;

i) la qualificazione delle università e dei centri di ricerca esistenti e la realizzazione di nuove strutture per l'alta tecnologia e l'innovazione;

l) la semplificazione delle procedure nell'ambito degli affidamenti dei lavori pubblici per assicurare la velocità della realizzazione e la manutenzione delle opere.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida, fissando i criteri di indirizzo, per la predisposizione del piano di interventi di cui all'articolo 3 e le trasmette al comune di Napoli.

## Art. 2.

### *(Individuazione delle opere pubbliche infrastrutturali per la città di Napoli)*

1. Il Governo, per la riqualificazione, la modernizzazione e lo sviluppo economico e sociale della città di Napoli, nel rispetto delle attribuzioni regionali, individua, nel piano di interventi di cui all'articolo 3, trasmesso dal comune di Napoli, le opere pubbliche infrastrutturali, anche cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate al perseguimento della realizzazione e dell'ammissione a finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1. Le opere da finanziare sono individuate, entro il 30 giugno di ogni anno, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tramite

il loro inserimento in un elenco, formulato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione delle opere, nonché degli eventuali altri contributi statali concessi per il finanziamento dei relativi interventi, unitamente all'eventuale cofinanziamento regionale, locale o dei soggetti privati.

2. Lo schema dell'elenco di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, dopo l'acquisizione dei pareri previsti dal medesimo comma e prima della definitiva approvazione della delibera del CIPE, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione.

3. Le attività di controllo e monitoraggio relative allo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico del piano sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce allo scopo una Commissione di controllo con il compito di seguire l'attuazione degli interventi, anche attraverso il costante monitoraggio dei medesimi, che relaziona trimestralmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle iniziative adottate e in via di adozione, nonché sulle criticità rilevate; provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto; promuove le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati. Può inoltre essere abilitata all'esercizio dei poteri di adozione, in sostituzione dei soggetti titolari eventualmente inadempienti, dei provvedimenti e degli atti necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione degli interventi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il coordinamento delle norme statali e regionali in materia urbanistica, in relazione alle procedure di approvazione del piano di interventi di cui all'articolo 3, onde assicurarne lo snellimento procedurale e l'effettiva capacità di

inserirsi, in termini concretamente ed efficacemente incisivi, nelle prescrizioni di zona, anche con eventuale capacità di variante o deroga agli strumenti urbanistici generali. Provvede, inoltre, al coordinamento delle norme statali e regionali in tema di procedure espropriative, anche al fine della più concreta e puntuale previsione di eventuali norme incentivanti in tema di compensazione tra *betterments* e *worsements* delle prescrizioni di zona.

5. Alle opere inserite nell'elenco di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte II, titolo III, capo IV, e dell'allegato XXI del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

### Art. 3.

#### *(Piano di interventi per Napoli)*

1. Il comune di Napoli predisporre e presenta annualmente il piano di interventi e provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere dirette alla riqualificazione ed al rilancio territoriale della città di cui all'articolo 1, come finanziate o cofinanziate dal Governo ai sensi dell'articolo 2.

2. Il piano di interventi prevede la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali destinate:

a) alla riqualificazione urbanistica e viaria;

b) alla salvaguardia ambientale, basata su un'attenta politica energetica, che possa consentire una limitazione dei consumi e quindi dell'inquinamento, con attenzione particolare all'utilizzo di energie rinnovabili, mantenendo e sviluppando aree verdi attraverso una seria regolamentazione dell'utilizzo delle aree;

c) al perseguimento del più efficace ed efficiente svolgimento ed esercizio dei com-

piti e servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani;

*d)* alla salvaguardia e recupero del patrimonio storico-artistico;

*e)* allo sviluppo dell'edilizia convenzionata;

*f)* all'attrazione ed all'incentivazione di nuovi insediamenti industriali di qualità che permettano di creare nuovi posti di lavoro;

*g)* alla sicurezza delle strutture scolastiche e universitarie;

*h)* alla realizzazione di nuovi parcheggi, piste ciclo-pedonali e asili nido.

#### Art. 4.

*(Snellimento delle procedure di appalto dei lavori mediante affidamento unitario a contraente generale)*

1. Per consentire la realizzazione delle infrastrutture individuate ai sensi dell'articolo 2, in tempi più spediti e con unitarietà di responsabilità, i soggetti aggiudicatori, compresi i concessionari di cui alla parte II, titolo III, capo II, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono provvedere alla realizzazione delle opere mediante affidamento unitario a contraente generale, ai sensi dell'articolo 176 del suddetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere medesime, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo.

2. Per gli affidamenti a contraente generale si applicano gli articoli 177 e da 186 a 193 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.



## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





